

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 671}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO MARIA, RICCIO PIETRO, VECCHIARELLI, MIOTTI
CARLI AMALIA, CASTELLI, CARENINI, CATTANEO PE-
TRINI GIANNINA, POSTAL, BORGHI, AZZARO, FRAU,
CASTELLUCCI, MAZZARRINO, SBOARINA, PRANDINI, OR-
SINI, CATTANELI, CARTA, FIORET, VILLA, LA LOGGIA,
ZAMBERLETTI, PANDOLFI, MARTINI MARIA ELETTA,
PISANU**

Presentata il 2 agosto 1972

Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una recente sentenza (28 giugno 1967, n. 1606 sezione II civile) della Corte suprema di cassazione ha confermato che « l'assicurato contro le malattie ricoverato in ospedale convenzionato con l'INAM, ove sia stato ospitato a sua richiesta in una camera separata anziché in corsia comune, deve all'ospedale solo la differenza di retta derivante dalla speciale ospitalità, senza alcuna maggiorazione per cure, interventi e medicinali ove si tratti di prestazioni non esorbitanti dalla convenzione e salva l'ipotesi che il collocamento in camera separata sia avvenuto pattuendo espressamente l'obbligo delle ulteriori maggiorazioni ».

Tale chiara enunciazione di principio dovrebbe evitare ormai ogni controversia od inconveniente in tutti quei casi in cui l'assicurato in regime obbligatorio chieda di

essere ricoverato in classe diversa da quella stabilita nella convenzione stipulata tra lo ospedale e l'ente di malattia.

Purtroppo si verifica molto spesso che agli assistiti in regime mutualistico ricoverati in camere separate venga richiesto invece il pagamento della retta prevista per i pagamenti in proprio con le conseguenze che è facile immaginare.

Peraltro le amministrazioni ospedaliere avendo la facoltà, in base alla normativa vigente, di destinare, nella misura di un decimo della capacità ricettiva, camere separate ai paganti in proprio, sono restie per ragioni di oculata amministrazione ad accogliere in tali reparti gli assistiti da enti di malattia.

Di contro motivi psicologici ed umani se non di effettiva necessità come in taluni casi di ricoverati in condizioni che sconsigliano la vicinanza di altri malati, fanno sì che

molti assistiti in regime obbligatorio richiedano, anche a costo di gravi sacrifici economici, di essere ricoverati in classe diversa da quella fissata nella convenzione stipulata tra l'ospedale e l'ente di malattia.

Ora, poiché trattasi di lavoratori e loro familiari, che rappresentano la parte attiva della popolazione, non si vede come ad essi possa essere negato il diritto allo stesso trattamento di coloro che invece non sono assistiti da enti di malattia.

Da tener presente inoltre che anche concedendo le camere separate agli assicurati presso enti di malattia l'ente ospedaliero — come afferma la citata sentenza — « avrà non soltanto la possibilità, ma altresì la convenienza di mettere le camere separate a disposizione dei mutuatati, utilizzando e venen-

do comunque a beneficiare della differenza tra la retta per il ricovero in corsia comune e quella per il ricovero in camera speciale ».

È necessario pertanto che il legislatore intervenga in modo da chiarire esplicitamente che tutti gli assistiti da enti mutualistici ed assicurativi hanno diritto di essere ricoverati in classe diversa da quella prevista, corrispondendo all'ospedale stesso unicamente la differenza di retta derivante dalla speciale ospitalità, senza ulteriori spese per cure, interventi, medicinali, qualora tali prestazioni siano previste dalla convenzione stessa.

In attesa che tutta la materia venga organicamente disciplinata, abbiamo ritenuto di sottoporre alla vostra cortese attenzione la presente proposta di legge nella fiducia che trovi il necessario consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I soggetti assicurati contro le malattie presso enti, casse od istituti di assicurazione obbligatoria hanno diritto, a loro richiesta, di essere ospitati, in caso di ricovero, in classe diversa da quella prevista nella convenzione tra l'ospedale e l'ente assicuratore.

A tali soggetti potrà essere richiesta da parte dell'ospedale soltanto la differenza di retta, che sarà stabilita con lo stesso provvedimento che fissa la misura della retta di degenza, relativa alla speciale ospitalità.